

Parere del comitato (articolo 64)



Parere 12/2020 sul progetto di decisione dell'autorità di controllo competente della Finlandia relativo all'approvazione dei requisiti per l'accREDITAMENTO dell'organismo di monitoraggio di un codice di condotta ai sensi dell'articolo 41 del GDPR

Adottato il 25 maggio 2020

Indice

1	SINTESI DEI FATTI	4
2	VALUTAZIONE	5
2.1	Analisi generale del comitato in merito al progetto di requisiti per l'accREDITAMENTO presentato	5
2.2	Analisi dei requisiti per l'accREDITAMENTO degli organismi di monitoraggio dei codici di condotta della Finlandia.....	5
2.2.1	OSSERVAZIONI GENERALI.....	6
2.2.2	INDIPENDENZA	6
2.2.3	CONFLITTO D'INTERESSI.....	8
2.2.4	PROCEDURE E STRUTTURE ISTITUITE.....	9
2.2.5	GESTIONE TRASPARENTE DEI RECLAMI	9
2.2.6	STATUS GIURIDICO.....	10
3	CONCLUSIONI / RACCOMANDAZIONI	10
4	OSSERVAZIONI FINALI	11

Il comitato europeo per la protezione dei dati

visti l'articolo 63, l'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), e paragrafi da 3 a 8, e l'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE («GDPR»),

visto l'accordo SEE, in particolare l'allegato XI e il protocollo n. 37 dello stesso, modificati dalla decisione del Comitato misto SEE n. 154/2018 del 6 luglio 2018, ⁽¹⁾,

visti gli articoli 10 e 22 del regolamento interno del 25 maggio 2018,

considerando quanto segue:

1) Allorché un'autorità di controllo (AC) intende approvare i requisiti per l'accREDITAMENTO dell'organismo di monitoraggio di un codice di condotta (in appresso il «codice») a norma dell'articolo 41, il ruolo principale del comitato europeo per la protezione dei dati (in appresso il «comitato») è di garantire la coerente applicazione del GDPR. Obiettivo del presente parere è quello di contribuire a un approccio armonizzato per quanto riguarda i requisiti proposti, che saranno elaborati da un'autorità di controllo della protezione dei dati e che si applicano durante l'accREDITAMENTO di un organismo di monitoraggio del codice da parte dell'autorità di controllo competente. Il GDPR non impone direttamente un'unica serie di requisiti per l'accREDITAMENTO, ma promuove la coerenza. Il comitato mira a conseguire tale obiettivo nel proprio parere: in primo luogo, chiedendo alle autorità di controllo competenti di redigere i propri requisiti per l'accREDITAMENTO degli organismi di monitoraggio sulla base dell'articolo 41, paragrafo 2, del GDPR e delle «Linee guida 1/2019 sui codici di condotta e sugli organismi di monitoraggio di cui al regolamento 2016/679», del comitato («linee guida»), utilizzando gli otto requisiti definiti nella sezione delle linee guida dedicata all'accREDITAMENTO (sezione 12); in secondo luogo, fornendo alle autorità di controllo orientamenti scritti che chiariscono i requisiti per l'accREDITAMENTO; e, infine, chiedendo alle autorità di controllo di adottare tali requisiti conformemente al presente parere, in modo da conseguire un approccio armonizzato.

2) Con riferimento all'articolo 41 del GDPR, le autorità di controllo competenti adottano i requisiti per l'accREDITAMENTO degli organismi di monitoraggio dei codici approvati. Tuttavia, applicano il meccanismo di coerenza per consentire la definizione di requisiti idonei ad assicurare che gli organismi di monitoraggio controllino la conformità ai codici in maniera competente, coerente e indipendente, agevolando così l'adeguata attuazione dei codici in tutta l'Unione e, di conseguenza, contribuendo alla corretta applicazione del GDPR.

3) Per l'approvazione di un codice esteso a organismi e autorità non pubblici, l'organismo o gli organismi di monitoraggio devono essere individuati nel quadro del codice e accREDITATI dall'autorità di controllo competente per la loro capacità di controllare il codice in maniera efficace. Il GDPR non

¹ Nel presente parere i riferimenti all'«Unione» sono da intendersi come riferimenti al «SEE».

fornisce una definizione del termine «accreditamento». Nondimeno, l'articolo 41, paragrafo 2, del GDPR delinea i requisiti generali per l'accreditamento dell'organismo di monitoraggio. Affinché l'autorità di controllo competente possa accreditare un organismo di monitoraggio, è necessario soddisfare una serie di requisiti. I titolari dei codici devono chiarire e dimostrare come l'organismo di monitoraggio da loro proposto soddisfi i requisiti per l'accreditamento di cui all'articolo 41, paragrafo 2, del GDPR.

4) Se da un lato i requisiti per l'accreditamento degli organismi di monitoraggio sono soggetti al meccanismo di coerenza, dall'altro l'elaborazione dei requisiti per l'accreditamento previsti nelle linee guida dovrebbe tenere conto del settore o delle specificità del codice. Le autorità di controllo competenti dispongono di potere discrezionale per quanto riguarda l'ambito di applicazione e le specificità di ciascun codice e dovrebbero tenere in considerazione la legislazione nazionale pertinente. Pertanto, il parere del comitato mira a evitare disallineamenti significativi che possano incidere sulle prestazioni degli organismi di monitoraggio e di conseguenza nuocere alla reputazione dei codici di condotta GDPR e dei rispettivi organismi di monitoraggio.

5) In tal senso, le linee guida adottate dal comitato fungeranno da filo conduttore nel contesto del meccanismo di coerenza. In particolare, nelle linee guida il comitato ha chiarito che, benché l'accreditamento di un organismo di monitoraggio valga solo per un codice specifico, un organismo di monitoraggio può essere accreditato per più di un codice, a condizione che soddisfi i requisiti per l'accreditamento relativi a ciascun codice.

6) Il parere del comitato è adottato ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 3, del GDPR in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento interno del comitato europeo per la protezione dei dati entro otto settimane dal primo giorno lavorativo successivo alla data in cui il presidente e l'autorità di controllo competente hanno deciso che il fascicolo è completo. Su decisione del presidente, tale periodo può essere prorogato di ulteriori sei settimane, tenendo conto della complessità della questione.

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

1 SINTESI DEI FATTI

1. L'autorità di controllo finlandese ha presentato al comitato il proprio progetto di decisione relativo ai requisiti per l'accreditamento dell'organismo di monitoraggio di un codice di condotta, richiedendone il parere ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), in modo da conseguire un approccio coerente a livello dell'Unione. La decisione concernente la completezza del fascicolo è stata assunta il 17 febbraio 2020.
2. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento interno del comitato, data la complessità della questione, la presidente ha deciso di prolungare di ulteriori sei settimane il periodo di adozione iniziale di otto settimane.

2 VALUTAZIONE

2.1 Analisi generale del comitato in merito al progetto di requisiti per l'accREDITAMENTO presentato

3. Tutti i requisiti per l'accREDITAMENTO presentati al comitato per ottenerne il parere devono contemplare i criteri di cui all'articolo 41, paragrafo 2, del GDPR, e dovrebbero essere conformi agli otto settori indicati dal comitato nella sezione delle linee guida dedicata all'accREDITAMENTO (sezione 12, pagine 21-25). Il parere del comitato intende assicurare la coerenza e la corretta applicazione dell'articolo 41, paragrafo 2, del GDPR, per quanto riguarda il progetto trasmesso.
4. Ciò significa che, nell'elaborazione dei requisiti per l'accREDITAMENTO di un organismo di monitoraggio di codici, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 3, e dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera p), del GDPR, tutte le autorità di controllo dovrebbero avere riguardo ai suddetti requisiti fondamentali come previsti nelle linee guida, e il comitato può raccomandare alle autorità di controllo di modificare in senso conforme i rispettivi progetti per assicurare la coerenza.
5. Tutti i codici riguardanti autorità e organismi non pubblici devono prevedere organismi di monitoraggio accREDITATI. Il GDPR invita espressamente le autorità di controllo, il comitato e la Commissione a «incoraggia[re] l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire alla corretta applicazione del presente regolamento, in funzione delle specificità dei vari settori di trattamento e delle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese» (articolo 40, paragrafo 1, del GDPR). Il comitato riconosce pertanto che i requisiti devono operare per diversi tipi di codici, applicandosi a settori di dimensioni diverse, tenendo conto dei vari interessi in gioco ed estendendosi ad attività di trattamento con livelli differenti di rischio.
6. In alcuni settori il comitato promuoverà lo sviluppo di requisiti armonizzati, incoraggiando le autorità di controllo a considerare gli esempi forniti a fini di chiarimento.
7. Ove il parere non si pronuncia su uno specifico requisito, ciò significa che il comitato non chiede all'autorità di controllo finlandese di intraprendere azioni ulteriori.
8. Il presente parere non si pronuncia sui punti presentati dall'autorità di controllo finlandese che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 41, paragrafo 2, del GDPR, come i riferimenti alla legislazione nazionale. Il comitato osserva, tuttavia, che la legislazione nazionale dovrebbe conformarsi al GDPR, ove necessario.

2.2 Analisi dei requisiti per l'accREDITAMENTO degli organismi di monitoraggio dei codici di condotta della Finlandia

9. Tenuto conto che:
 - a. l'articolo 41, paragrafo 2, del GDPR contiene un elenco di aspetti relativi all'accREDITAMENTO che un organismo di monitoraggio deve soddisfare per essere accREDITATO;
 - b. l'articolo 41, paragrafo 4, del GDPR stabilisce che tutti i codici (a eccezione di quelli concernenti autorità pubbliche, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 6) prevedano un organismo di monitoraggio accREDITATO; e

- c. l'articolo 57, paragrafo 1, lettere p) e q), del GDPR impone all'autorità di controllo competente di definire e pubblicare i requisiti per l'accreditamento degli organismi di monitoraggio di codici di condotta e di effettuare l'accreditamento di tali organismi di monitoraggio;

il comitato è del parere che:

2.2.1 OSSERVAZIONI GENERALI

10. Il comitato osserva che, in base alle note generali del progetto di requisiti per l'accreditamento, l'autorità di controllo finlandese effettuerà «periodicamente» un riesame dell'accreditamento dell'organismo di monitoraggio secondo un approccio basato sul rischio, al fine di assicurare che l'organismo continui a soddisfare i requisiti per l'accreditamento. Il comitato accoglie con favore la disposizione concernente il riesame periodico dei requisiti per l'accreditamento da parte dell'autorità di controllo finlandese al fine di assicurare la conformità al GDPR. Tuttavia, per motivi di chiarezza e trasparenza, il comitato invita l'autorità di controllo finlandese a fornire informazioni in merito alle modalità concrete di tale riesame periodico.
11. Per quanto riguarda i requisiti in materia di competenze, la sezione 3.1 del progetto di requisiti per l'accreditamento dell'autorità di controllo finlandese afferma che l'organismo di monitoraggio dovrà rispettare nello svolgere le proprie attività la legislazione in materia di protezione dei dati. Di fatto, non è chiaro come l'autorità di controllo finlandese verificherà la conformità alla legislazione in materia di protezione dei dati, ad esempio se sarà sufficiente un'autodichiarazione dell'organismo di monitoraggio in tal senso o se l'autorità di controllo svolgerà una valutazione più completa. Il comitato raccomanda pertanto all'autorità di controllo finlandese di riformulare questo requisito in termini di *accountability*, chiarendo che l'organismo di monitoraggio dovrà dimostrare la conformità alla legislazione in materia di protezione dei dati.
12. Il comitato invita l'autorità di controllo finlandese a inserire nel progetto di requisiti per l'accreditamento o negli orientamenti complementari ai requisiti alcuni esempi di informazioni o documenti che i richiedenti devono presentare all'atto della richiesta di accreditamento.

2.2.2 INDIPENDENZA

13. Il comitato osserva che, in base alle note generali del progetto di requisiti per l'accreditamento, i requisiti si applicano all'organismo di monitoraggio indipendentemente dal fatto che si tratti di un organismo interno o esterno, salva diversa indicazione. Il comitato ritiene che non sia possibile la costituzione di organismi di monitoraggio interni a un soggetto aderente al codice, bensì solo a un soggetto titolare del codice. Pertanto, il comitato raccomanda che tale aspetto sia chiarito e ripreso nel testo del progetto di requisiti per l'accreditamento o attraverso un esempio.
14. Per quanto riguarda il primo paragrafo della nota esplicativa di cui alla sezione 1 del progetto di requisiti per l'accreditamento dell'autorità di controllo finlandese («Indipendenza»), il comitato prende atto dell'imparzialità dell'organismo di monitoraggio rispetto ai soggetti aderenti al codice, nonché rispetto alla professione o al settore di attività ai quali il codice si applica. Tuttavia, il comitato è del parere che questi requisiti dovrebbero essere ulteriormente precisati, in particolare in merito a eventuali legami economici e giuridici tra l'organismo di monitoraggio e il titolare o i soggetti aderenti al codice. Per tale ragione, il comitato invita l'autorità di controllo finlandese a modificare in senso conforme questo paragrafo.

15. Per quanto concerne il secondo paragrafo della nota esplicativa di cui alla sezione «Indipendenza» del progetto di requisiti per l'accreditamento dell'autorità di controllo finlandese, il comitato prende nota dei requisiti strutturali e procedurali finalizzati ad assicurare l'indipendenza. Il comitato raccomanda all'autorità di controllo finlandese di riformulare tali requisiti per evidenziare che spetta all'organismo di monitoraggio richiedente l'accreditamento dimostrare la propria indipendenza.
16. Il comitato rileva inoltre che l'organismo di monitoraggio dovrà disporre della stabilità finanziaria e delle risorse necessarie per lo svolgimento delle proprie attività e ottenere sostegno finanziario per la funzione di monitoraggio in modo da non compromettere la propria indipendenza (sezione 1.1 e 1.3 del progetto di requisiti per l'accreditamento). Nondimeno, il comitato ritiene che siano necessari ulteriori chiarimenti sulle modalità con cui viene assicurata la stabilità finanziaria dell'organismo di monitoraggio nel lungo periodo. Il comitato, in particolare, raccomanda all'autorità di controllo finlandese di riformulare i requisiti in modo da chiarire come sia garantita l'indipendenza finanziaria qualora vengano a mancare una o più fonti di finanziamento. Il comitato ritiene, inoltre, che la sezione 1.4 del progetto di requisiti per l'accreditamento dell'autorità di controllo finlandese dovrebbe contenere anche un riferimento alla necessità di fornire chiarimenti su come sia assicurata l'indipendenza finanziaria per quanto riguarda i rischi connessi alle attività specifiche dell'organismo di monitoraggio, ad esempio in caso di richieste di risarcimento per danni dei quali sia responsabile l'organismo di monitoraggio. Il comitato raccomanda quindi all'autorità di controllo finlandese di inserire tale riferimento nel progetto di requisiti per l'accreditamento. Infine, il comitato ritiene che la sezione 1.4 del progetto di requisiti per l'accreditamento dell'autorità di controllo finlandese trarrebbe vantaggio dall'inserimento di alcuni esempi relativi all'indipendenza finanziaria dell'organismo di monitoraggio, al fine di chiarire come quest'ultimo possa dimostrare che gli strumenti con cui ottiene sostegno finanziario non incideranno sulla sua indipendenza. Per esempio, l'organismo di monitoraggio non sarebbe considerato finanziariamente indipendente se le norme che ne disciplinano il finanziamento consentissero a un aderente al codice soggetto a un'indagine da parte dell'organismo di interrompere il proprio contributo finanziario all'organismo stesso, al fine di evitare possibili sanzioni da parte di quest'ultimo. Il comitato invita l'autorità di controllo finlandese a inserire esempi che illustrino come l'organismo di monitoraggio può fornire tale dimostrazione.
17. Per quanto riguarda la nomina dei membri/del personale dell'organismo di monitoraggio (sezione 1.5 del progetto di requisiti per l'accreditamento dell'autorità di controllo finlandese), il comitato raccomanda che l'autorità di controllo finlandese chiarisca le modalità atte a dimostrare l'indipendenza dell'organismo di monitoraggio, allineando la formulazione del requisito a quella delle linee guida (si vedano i paragrafi da 63 a 67) ai fini di una maggiore chiarezza.
18. La sezione 1.12 del progetto di requisiti per l'accreditamento dell'autorità di controllo finlandese riguarda la struttura organizzativa dell'organismo di monitoraggio interno e ne assicura l'imparzialità, disponendo che abbia membri/personale e dirigenza distinti. Il comitato riconosce che questa formulazione è basata sulle linee guida. Tuttavia, il comitato è del parere che, in alcune circostanze, potrebbe risultare difficile rispettare un obbligo rigoroso di utilizzare personale esterno all'organismo di monitoraggio interno. Per tale ragione, il comitato invita l'autorità di controllo finlandese ad attenuare il requisito, al fine di contemplare situazioni eccezionali in cui a un organismo di monitoraggio interno non sarebbe possibile avere membri/personale e dirigenza distinti rispetto al soggetto cui appartiene, a condizione che esistano garanzie adeguate per mitigare sufficientemente il

rischio di inficiarne indipendenza o di un conflitto di interessi (paragrafo 66, pagina 22, delle linee guida).

19. La sezione 1.13 del progetto di requisiti per l'accreditamento dell'autorità di controllo finlandese menziona il ricorso a fornitori esterni di servizi da parte dell'organismo di monitoraggio. Il comitato è del parere che tali fornitori esterni dovrebbero poter assicurare lo stesso livello di garanzie dell'organismo di monitoraggio nello svolgimento delle proprie attività, anche in termini di competenze e conoscenze. Al contempo, l'organismo di monitoraggio dovrebbe avere la responsabilità ultima di tutte le decisioni adottate in relazione alla sua funzione di monitoraggio. Il comitato invita pertanto l'autorità di controllo finlandese a specificare che, fatti salvi la responsabilità e gli obblighi dei fornitori esterni, l'organismo di monitoraggio ha sempre la responsabilità ultima delle decisioni e della conformità. Il comitato è inoltre dell'opinione che, anche in caso di ricorso a fornitori esterni, spetta all'organismo di monitoraggio garantire l'efficace supervisione dei servizi forniti da tali soggetti. Il comitato raccomanda all'autorità di controllo finlandese di integrare espressamente tale obbligo nel progetto di requisiti per l'accreditamento.
20. Il comitato osserva che, ai sensi della sezione 1.15 del progetto di requisiti per l'accreditamento dell'autorità di controllo finlandese, l'organismo di monitoraggio, quando si avvale di fornitori esterni per processi relativi alle attività di monitoraggio, dovrà fornire contratti o accordi scritti per delineare le responsabilità ecc., nonché la documentazione della procedura di affidamento a tali fornitori esterni. Il comitato invita l'autorità di controllo finlandese a riformulare il testo inserendovi i requisiti relativi alla rescissione di tali contratti, in particolare per assicurare che i fornitori esterni adempiano ai loro obblighi in materia di protezione dei dati. Il comitato invita inoltre l'autorità di controllo finlandese ad aggiungere requisiti concernenti la gestione dei rischi derivanti dalla nomina del soggetto esterno.

2.2.3 CONFLITTO D'INTERESSI

21. Il comitato prende atto dei requisiti di accreditamento nel progetto presentato dall'autorità di controllo finlandese attraverso i quali l'organismo di monitoraggio potrà dimostrare che lo svolgimento dei propri compiti e obblighi non dà luogo a un conflitto d'interessi. Tuttavia, la nota esplicativa nella sezione 2 del progetto di requisiti non è sufficientemente chiara in merito alle situazioni che possono determinare un conflitto d'interessi. Il comitato è del parere che, per praticità, potrebbero essere utili esempi di situazioni suscettibili di generare un conflitto d'interessi. Ad esempio, potrebbe emergere un conflitto d'interessi qualora il personale che esegue audit o assume decisioni per conto di un organismo di monitoraggio abbia lavorato negli ultimi anni per il titolare del codice o per una delle organizzazioni aderenti al codice. Il comitato invita pertanto l'autorità di controllo finlandese ad aggiungere alcuni esempi analoghi a quello fornito nel presente paragrafo. Il comitato invita inoltre l'autorità di controllo finlandese a riformulare il requisito in questa sezione per chiarire che i conflitti d'interessi possono dipendere anche dalle specificità del/dei settore/i cui si applica il codice di condotta.
22. Il comitato riconosce che la nota esplicativa nella sezione 2 del progetto di requisiti per l'accreditamento dell'autorità di controllo finlandese riguarda l'identificazione delle situazioni che possono creare un conflitto d'interessi e l'adozione di misure per evitare tale conflitto. Il comitato è tuttavia del parere che, per quanto riguarda gli organismi di monitoraggio interni, dovrebbero essere previsti requisiti più stringenti in merito all'onere della prova dell'assenza di conflitti d'interessi e raccomanda di riformulare i requisiti in senso conforme.

23. La sezione 2.1 del progetto di requisiti per l'accreditamento dell'autorità di controllo finlandese afferma che l'organismo di monitoraggio non dovrà fornire agli aderenti al codice servizi che potrebbero pregiudicarne l'imparzialità. Il comitato accoglie con favore questo requisito, ma ritiene che rischi per l'imparzialità possano derivare da un'ampia serie di attività svolte dall'organismo di monitoraggio anche nei confronti dei titolari del codice (in particolare se l'organismo di monitoraggio è interno) o di altri organismi pertinenti del settore interessato. Il comitato invita pertanto l'autorità di controllo finlandese a integrare l'attuale requisito in senso conforme.

2.2.4 PROCEDURE E STRUTTURE ISTITUITE

24. Per quanto riguarda le procedure e le strutture istituite, il comitato osserva che i requisiti nella sezione 4 del progetto di requisiti per l'accreditamento dell'autorità di controllo finlandese sono presentati in maniera generale. Il comitato è dell'avviso che le procedure volte a monitorare la conformità ai codici di condotta debbano essere sufficientemente specifiche così da assicurare un'applicazione coerente degli obblighi degli organismi di monitoraggio.
25. In particolare, le procedure devono coprire l'intero processo di monitoraggio, dalla preparazione della valutazione fino alla conclusione dell'audit, e includere controlli supplementari atti ad assicurare l'adozione di azioni adeguate al fine di correggere violazioni ed evitare il ripetersi di infrazioni. L'organismo di monitoraggio dovrebbe, inoltre, documentare l'esistenza di procedure preliminari, ad hoc e periodiche per monitorare la conformità dei soggetti aderenti al codice secondo tempistiche ben definite e verificare preventivamente l'idoneità dei soggetti che intendono aderire al codice.² Pertanto, il comitato raccomanda all'autorità di controllo finlandese di elaborare ulteriormente questi requisiti e aggiungere esempi delle suddette procedure (ad esempio, procedure che prevedano lo svolgimento di audit programmati in un arco di tempo definito e in base a criteri predeterminati, una metodologia di controllo specifica e la documentazione e valutazione delle risultanze nonché la piena cooperazione dei soggetti aderenti al codice).
26. La sezione 4.4 del progetto di requisiti per l'accreditamento dell'autorità di controllo finlandese menziona l'obbligo di fornire all'autorità una descrizione delle misure correttive in caso di violazioni. Il comitato è del parere che tali misure correttive debbano essere stabilite nel codice di condotta, in conformità dell'articolo 40, paragrafo 4, del GDPR. Pertanto, il comitato raccomanda all'autorità di controllo finlandese di fare riferimento all'elenco delle misure enunciate nel codice di condotta nei casi di violazioni del codice da parte di un titolare o responsabile del trattamento che vi aderisca.

2.2.5 GESTIONE TRASPARENTE DEI RECLAMI

27. Per quanto riguarda la sezione 5.1 del progetto di requisiti per l'accreditamento dell'autorità di controllo finlandese, il comitato riconosce che l'organismo di monitoraggio dovrebbe stabilire procedure e strutture efficaci per gestire i reclami in modo imparziale e trasparente. A tal proposito, il comitato osserva che il progetto di requisiti per l'accreditamento dell'autorità di controllo finlandese include una descrizione della procedura per la gestione dei reclami. Il comitato è tuttavia del parere che occorran ulteriori chiarimenti in merito ai «tempi stimati» per la risposta ai reclami. A questo

² Il comitato europeo per la protezione dei dati ha fornito alcuni esempi di tali procedure nella sezione 2.2.4 del parere 9/2019 sul progetto dell'autorità di controllo austriaca di requisiti per l'accreditamento di un organismo di monitoraggio di codici di condotta ai sensi dell'articolo 41 del GDPR.

riguardo, la procedura deve prevedere che l'organismo di monitoraggio comunichi al reclamante informazioni sullo stato di avanzamento o l'esito del reclamo entro un termine ragionevole. Tale termine, se del caso, può essere prorogato tenendo in considerazione le dimensioni dell'organizzazione oggetto dell'indagine nonché le dimensioni dell'indagine stessa. Il comitato raccomanda pertanto di riformulare il requisito in senso conforme.

28. Per quanto riguarda la sezione 5.4 del progetto di requisiti per l'accreditamento dell'autorità di controllo finlandese, il comitato osserva che le decisioni dell'organismo di monitoraggio, o informazioni generali al riguardo, devono essere rese disponibili al pubblico conformemente alla specifica procedura per la gestione dei reclami. Fatta salva la legislazione nazionale, il comitato invita l'autorità di controllo finlandese a modificare questo requisito prevedendo la pubblicazione delle decisioni relative a violazioni ripetute e/o gravi, tali per esempio da determinare la sospensione o l'esclusione dal codice del titolare o del responsabile interessato; negli altri casi si dovrebbe ritenere adeguata la pubblicazione di sintesi delle decisioni o di dati statistici. Gli interessati, tuttavia, dovrebbero in ogni caso essere informati sullo stato e sull'esito dei rispettivi reclami, affinché siano rispettati i requisiti di trasparenza applicabili a tali procedure.

2.2.6 STATUS GIURIDICO

Per quanto riguarda lo status giuridico dell'organismo di monitoraggio, la sezione 8.2 del progetto di requisiti per l'accreditamento dell'autorità di controllo finlandese afferma che l'organismo di monitoraggio dovrà avere risorse adeguate per ottemperare alle specifiche incombenze e responsabilità lungo un arco temporale appropriato. Il comitato ritiene che l'esistenza di risorse sufficienti, finanziarie e di altra natura, dovrebbe essere accompagnata dalle procedure necessarie ad assicurare il funzionamento del meccanismo di monitoraggio nel tempo. Il comitato invita pertanto l'autorità di controllo finlandese a riformulare il requisito in senso conforme.

3 CONCLUSIONI / RACCOMANDAZIONI

29. Il progetto di requisiti per l'accreditamento dell'autorità di controllo finlandese può comportare un'applicazione non coerente dell'accreditamento degli organismi di monitoraggio e deve essere modificato come segue:
30. Per quanto riguarda le *osservazioni generali*, il comitato raccomanda all'autorità di controllo finlandese di:
1. riformulare la sezione 3.1 in termini di responsabilizzazione, chiarendo che l'organismo di monitoraggio dovrà dimostrare la conformità alla legislazione in materia di protezione dei dati.
31. Per quanto riguarda *l'indipendenza* il comitato raccomanda all'autorità di controllo finlandese di:
1. chiarire nel testo dei requisiti o attraverso un esempio che non è possibile la costituzione di organismi di monitoraggio interni a un soggetto aderente al codice, bensì solo al soggetto titolare del codice;
 2. riformulare il secondo paragrafo della nota esplicativa, in modo da evidenziare che spetta all'organismo di monitoraggio richiedente l'accreditamento dimostrare la propria indipendenza;

3. riformulare le sezioni 1.1 e 1.3 per spiegare come sia garantita l'indipendenza finanziaria qualora vengano a mancare una o più fonti di finanziamento;
 4. inserire nella sezione 1.4 chiarimenti su come sia assicurata l'indipendenza finanziaria per quanto riguarda i rischi connessi alle attività dell'organismo di monitoraggio, ad esempio in caso di richieste di risarcimento per danni dei quali sia responsabile l'organismo di monitoraggio;
 5. chiarire in che modo possa essere dimostrata l'indipendenza dell'organismo di monitoraggio, allineando la formulazione del requisito a quella delle linee guida, per quanto riguarda la nomina dei membri/del personale dell'organismo di monitoraggio nella sezione 1.5;
 6. aggiungere nella sezione 1.13 che, anche quando ricorra a fornitori esterni di servizi, l'organismo di monitoraggio dovrà assicurare l'efficace supervisione dei servizi forniti da tali soggetti.
32. Per quanto riguarda il *conflitto d'interessi*, il comitato raccomanda all'autorità di controllo finlandese di:
1. riformulare in modo più stringente i requisiti di cui alla nota esplicativa nella sezione 2 per quanto riguarda gli organismi di monitoraggio interni, in modo da includere l'onere della prova dell'assenza di conflitto d'interessi.
33. Per quanto concerne *le procedure e le strutture istituite*, il comitato raccomanda all'autorità di controllo finlandese di:
1. elaborare ulteriormente, nella sezione 4, le procedure volte a monitorare la conformità ai codici di condotta e includere esempi di tali procedure;
 2. menzionare nella sezione 4.4 l'elenco delle misure correttive previste dal codice di condotta per i casi di violazione del codice da parte di un titolare o un responsabile del trattamento che vi aderisca.
34. Per quanto riguarda la *gestione trasparente dei reclami*, il comitato raccomanda all'autorità di controllo finlandese di:
1. riformulare la sezione 5.1 in modo da indicare che la procedura per la gestione dei reclami dovrà prevedere l'obbligo per l'organismo di monitoraggio di comunicare al reclamante informazioni sullo stato di avanzamento o l'esito del reclamo entro un termine ragionevole. Tale termine, se del caso, può essere prorogato tenendo in considerazione le dimensioni della società oggetto dell'indagine e le dimensioni dell'indagine stessa.

4 OSSERVAZIONI FINALI

35. L'autorità di controllo finlandese è destinataria del presente parere, che sarà reso pubblico ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 5, lettera b), del GDPR.
36. Ai sensi dell'articolo 64, paragrafi 7 e 8, del GDPR, l'autorità di controllo finlandese, entro due settimane dal ricevimento del parere, comunica per via elettronica al presidente del comitato se intende mantenere o modificare il progetto di decisione. Entro lo stesso termine l'autorità di controllo trasmette il progetto di decisione modificato oppure comunica, fornendo le pertinenti motivazioni, che non intende conformarsi al parere del comitato, in tutto o in parte.

37. L'autorità di controllo finlandese comunica la decisione definitiva al comitato affinché sia inserita nel registro delle decisioni soggette al meccanismo di coerenza, in conformità dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera y), del GDPR.

Per il comitato europeo per la protezione dei dati

La presidente

(Andrea Jelinek)